

Bruxelles, 9 marzo 2018
(OR. en)

6804/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0138 (CNS)**

**FISC 103
ECOFIN 206**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica <ul style="list-style-type: none">• <i>Accordo politico</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 21 giugno 2017 la Commissione ha presentato la proposta legislativa¹ in oggetto. Scopo principale dell'iniziativa è rafforzare la trasparenza fiscale e la lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva includendo nell'attuale direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale² (DAC) nuove disposizioni secondo cui gli Stati membri sarebbero tenuti a:
 - stabilire norme ai fini della comunicazione obbligatoria di informazioni alle competenti autorità nazionali sui sistemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva aventi un elemento transfrontaliero ("meccanismi") da parte di "intermediari" (quali consulenti fiscali o altri attori che sono di solito coinvolti nell'elaborazione, nella commercializzazione, nell'organizzazione o nella gestione dell'attuazione di tali "meccanismi") e

¹ Doc. 10582/17 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 + ADD 1, ADD2, ADD 3.

² GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, modificata.

- garantire che le autorità fiscali nazionali scambino automaticamente tali informazioni con le autorità fiscali di altri Stati membri utilizzando il meccanismo previsto dalla DAC.
2. Le questioni contemplate dalla proposta legislativa sono in cima alla lista delle priorità dell'UE, oltre che ad un più ampio livello internazionale. Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2016 su una strategia esterna per un'imposizione effettiva e misure contro l'abuso dei trattati fiscali, il Consiglio dell'UE ha invitato la Commissione europea *"a prendere in considerazione iniziative legislative in materia di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni, sulla base dell'azione 12 del progetto dell'OCSE sul BEPS¹, al fine di introdurre disincentivi più efficaci per gli intermediari che intervengono nell'ambito di sistemi di evasione o elusione fiscale"*.²
3. La proposta della Commissione rispecchia in linea generale gli elementi dell'azione 12 del BEPS e sono in corso i lavori in sede di OCSE relativi ai modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni riguardanti i meccanismi di elusione fiscale. In tale contesto, come pure in previsione della prossima riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, che si terrà dal 17 al 20 marzo 2018 a Buenos Aires, è importante ricordare che il Consiglio europeo di marzo 2013 ha affermato che *"è necessario che l'OCSE e il G20 cooperino strettamente per sviluppare norme concordate a livello internazionale al fine di evitare l'erosione della base imponibile e il trasferimento dei profitti."*³ Un accordo politico del Consiglio su questo fascicolo costituirebbe uno sviluppo importante in tale contesto.
4. Una delle priorità che il Consiglio europeo di giugno 2014 ha stabilito per l'Unione per i prossimi cinque anni è quella di *"garantire l'equità: contrastando l'evasione e la frode fiscali affinché tutti contribuiscano in misura equa."*⁴ Inoltre, il Consiglio europeo del dicembre 2014 ha concluso che *"occorre proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia globale sia dell'UE."*⁵ Nel giugno 2016 il Consiglio europeo ha affermato che *"la lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali*

¹ Il piano d'azione OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS) è stato approvato nel 2015 dai ministri delle finanze del G20 e dai capi di Stato del G20 e accolto con favore dal Consiglio ECOFIN nelle conclusioni di dicembre 2015 in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS) nel contesto dell'UE (doc. 15150/15 FISC 185 ECOFIN 965, punto 6).

² Doc. 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502, punto 12.

³ Doc. EUCO 23/13 CO EUR 3 CONCL 2, punto 6.

⁴ Doc. EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2, punto 2.

⁵ Doc. EUCO 237/14 CO EUR 16 CONCL 6, punto 3.

nonché al riciclaggio di denaro resta una priorità, sia a livello dell'UE che internazionale"¹, facendo particolare riferimento a due recenti modifiche della DAC².

5. Il Comitato economico e sociale europeo ha reso il suo parere sulla proposta legislativa il 18 gennaio 2018³ e il Parlamento europeo ha formulato il proprio parere il 1° marzo 2018⁴.

II. STATO DEI LAVORI

6. La presidenza bulgara ha indicato come prioritari i lavori su questo fascicolo, prendendo le mosse dai notevoli progressi compiuti dalla presidenza estone in sede di Gruppo "Questioni fiscali" e Gruppo ad alto livello "Questioni fiscali". Nella sua tabella di marcia per la politica fiscale, la presidenza bulgara si è impegnata a lavorare per raggiungere rapidamente un accordo su questo fascicolo.⁵ Nel 2018 si sono tenute quattro riunioni del Gruppo "Questioni fiscali" (il 9 gennaio, il 26 gennaio, l'8 febbraio e il 26 febbraio 2018). Il fascicolo è stato discusso anche nella riunione del Gruppo ad alto livello del 28 febbraio 2018 e nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) del 7 marzo 2018.
7. Tutte le delegazioni concordano sul principio secondo il quale la comunicazione di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di dimensione transfrontaliera può contribuire in modo efficace alla creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno e sul fatto che le autorità fiscali condividono tali informazioni con le loro omologhe in altri Stati membri.
8. Nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) del 7 marzo 2018, la maggior parte delle delegazioni ha potuto appoggiare il testo di compromesso presentato dalla presidenza in tale occasione, mentre alcuni Stati membri hanno mantenuto riserve sull'"elemento distintivo C.1" (si veda la parte III della presente nota) e una delegazione ha formulato una riserva sul testo dell'"elemento distintivo E.3".

¹ Doc. EUCO 26/16 CO EUR 5 CONCL 3, punto 17.

² Il Consiglio ha esteso l'ambito di applicazione della DAC allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (nel 2015) e sulla rendicontazione paese per paese dei grandi gruppi di imprese multinazionali (nel 2016).

³ Doc. 5631/18 FISC 34 ECOFIN 60.

⁴ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁵ Doc. 5668/18 FISC 37, punto 9.

9. Pertanto, in previsione della sessione del Consiglio ECOFIN e al fine di affrontare le restanti preoccupazioni di tutte le delegazioni, la presidenza presenta un testo di compromesso aggiornato, che figura nell'allegato I della presente nota. La presidenza propone inoltre che il testo della direttiva sia accompagnato da una dichiarazione del Consiglio (che figura nell'allegato II della presente nota) che sarà iscritta nel processo verbale del Consiglio all'atto dell'adozione della direttiva.
10. La presidenza si augura che sia risolta la questione fondamentale figurante nella parte III della presente nota (concernente l'"elemento distintivo C.1"), che tutte le delegazioni possano accettare il testo dell'"elemento distintivo E.3 e che si possa raggiungere un accordo politico sul testo di compromesso nella sessione del Consiglio ECOFIN di marzo 2018.

III. QUESTIONE FONDAMENTALE - "Elemento distintivo C.1" sui meccanismi soggetti all'obbligo di notifica

11. Uno degli "elementi distintivi" (descrizioni di "meccanismi" soggetti all'obbligo di notifica) riguarda i pagamenti transfrontalieri deducibili con caratteristiche specifiche (si veda l'allegato IV, preambolo e sezione C, punto 1, del testo di compromesso della presidenza del progetto di direttiva).
12. Nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) del 7 marzo 2018, essenzialmente, si è fatto riferimento alle seguenti questioni con riguardo all'"elemento distintivo C.1":
 - a) allegato IV, punto C.1, lettera b), punto i): alcune delegazioni non possono accettare che una delle caratteristiche dei meccanismi contemplati dall'"elemento distintivo C.1" sia la non imposizione di imposta sul reddito delle società o l'imposizione di imposta sul reddito delle società a tasso zero da parte della giurisdizione del destinatario di tali pagamenti. Queste delegazioni indicano che, se non se ne limitasse l'ambito di applicazione, un tale requisito comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti dalla direttiva modificativa. La maggior parte delle delegazioni ritiene, tuttavia, che l'assenza di un'imposta sul reddito delle società o un'imposta sul reddito delle società a tasso zero siano caratteristiche attrattive per i meccanismi di elusione fiscale e che l'"elemento distintivo C.1" debba senza alcun dubbio riguardare questi casi;

- b) allegato IV, punto C.1, lettera b), punto ii): alcune delegazioni non possono, per lo stesso motivo enunciato sopra, appoggiare il fatto che l'"elemento distintivo C.1" riguardi meccanismi che prevedono l'imposizione da parte di giurisdizioni di un'imposta sul reddito delle società a un tasso legale inferiore al 35% del tasso legale medio applicabile al reddito delle società nell'UE. Al riguardo, numerose delegazioni hanno ricordato l'obiezione di principio da esse sollevata contro un riferimento a un tasso legale applicabile al reddito delle società come indicatore di un potenziale rischio di pianificazione fiscale aggressiva. Alcune altre delegazioni hanno invece insistito sul fatto che questa caratteristica debba rimanere nell'ambito di applicazione dell'"elemento distintivo C.1" (C.1, lettera b), punto ii));
- c) allegato IV, punto C.1, lettera c): una delegazione ha chiesto di escludere dall'ambito di applicazione di questo punto i pagamenti che beneficiano di un'"esenzione parziale dalle imposte";
- d) allegato IV, punto C.1, lettera d): alcune delegazioni sono del parere che, per ridurre l'onere amministrativo e focalizzare l'attenzione sui meccanismi che comportano il rischio maggiore, l'ambito di applicazione di tale meccanismo debba essere limitato ai soli "regimi fiscali preferenziali dannosi". Alcune altre delegazioni hanno chiesto che l'ambito di applicazione di questo punto e dell'intero "elemento distintivo C.1" sia mantenuto quanto più ampio possibile.
13. È importante osservare che l'ambito di applicazione del "criterio del vantaggio principale", descritto nel preambolo dell'allegato IV, nel progetto di direttiva modificativa, resta una componente essenziale dell'"elemento distintivo C.1"¹. È necessario trovare il giusto equilibrio al momento di decidere quali tipi di meccanismi descritti nell'"elemento distintivo C.1" debbano essere alla fine soggetti al "criterio del vantaggio principale". Alcune delegazioni sono del parere che, se i meccanismi contemplati dall'"elemento distintivo C.1" non fossero soggetti al "criterio del vantaggio principale", le autorità competenti riceverebbero troppe informazioni, il che renderebbe troppo gravoso il relativo trattamento e l'accertamento di casi di elusione fiscale. Per contro, molte delegazioni hanno indicato l'utilità di mantenere un ambito di applicazione dell'"elemento distintivo C.1" quanto più ampio possibile, senza applicare il "criterio del vantaggio principale", di modo che tutte queste informazioni siano scambiate automaticamente tra le autorità competenti.

¹ In sostanza, il "criterio del vantaggio principale" è soddisfatto, e il meccanismo diventa soggetto all'obbligo di notifica, se il vantaggio principale o uno dei vantaggi principali che una persona si aspetterebbe dal meccanismo soggetto all'obbligo di notifica contemplato dall'"elemento distintivo C.1" è quello di ottenere un vantaggio fiscale.

14. In vista della sessione del Consiglio ECOFIN di marzo, la presidenza si augura che il seguente testo di compromesso relativo all'"elemento distintivo C.1", figurante nell'allegato I della presente nota, possa essere accettato da tutte le delegazioni. Esso consisterebbe nelle seguenti modifiche:
- l'elemento distintivo C.1 includerebbe il punto i) della lettera b) (tasso zero o assenza di imposta sul reddito delle società) e l'ambito di applicazione di questo punto sarebbe esteso anche ai casi di un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è "prossimo a zero";
 - il punto ii) della lettera b) (imposta sul reddito delle società a un tasso legale inferiore al 35% del tasso legale medio applicabile al reddito delle società nell'Unione) sarebbe soppresso in quanto la maggior parte dei pertinenti meccanismi sarebbe di fatto contemplata dalla parte rimanente dell'"elemento distintivo C.1";
 - l'ambito di applicazione della lettera c) riguarderebbe soltanto i pagamenti che beneficiano di un'esenzione totale dalle imposte;
 - l'ambito di applicazione della lettera d) continuerebbe a riguardare tutti i regimi fiscali preferenziali e sarebbe soggetto al "criterio del vantaggio principale";
 - i meccanismi contemplati dai punti di cui sopra (lettera b), punto i), e lettere c) e d)) sarebbero soggetti al "criterio del vantaggio principale".

IV. PROSSIME TAPPE

15. Con queste premesse, la presidenza si augura che il testo riportato nell'allegato I della presente nota, unitamente al progetto di dichiarazione del Consiglio figurante nell'allegato II, possa essere accettato da tutte le delegazioni e spianare la via ad un accordo politico in sede di Consiglio ECOFIN.
16. Si invita pertanto il Consiglio a:
 - raggiungere un accordo politico sul progetto di direttiva in base al testo di compromesso della presidenza figurante nell'allegato I della presente nota, in vista dell'adozione della direttiva, previa messa a punto giuridico-linguistica e
 - chiedere la messa a verbale di una dichiarazione del Consiglio, il cui testo figura nell'allegato II della presente nota, all'atto dell'adozione della direttiva.

**PROGETTO DI
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

(1) Al fine di consentire nuove iniziative nel settore della trasparenza fiscale a livello dell'Unione, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio¹ è stata più volte modificata negli ultimi anni. In questo contesto, la direttiva 2014/107/UE del Consiglio² ha introdotto uno standard comune di comunicazione (CRS) per informazioni sui conti finanziari all'interno dell'Unione. Lo standard che è stato sviluppato nell'ambito dell'OCSE stabilisce lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti e stabilisce un quadro per questo scambio a livello mondiale. La direttiva 2011/16/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio³, che dispone lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri, e dalla direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio⁴, che stabilisce lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese (CbCR) delle imprese multinazionali tra le autorità fiscali. Considerata l'utilità che le informazioni in materia di antiriciclaggio possono avere per le autorità fiscali, la direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio⁵ ha disposto l'obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l'accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Nonostante la direttiva 2011/16/UE sia stata modificata più volte al fine di rafforzare i mezzi a disposizione delle autorità fiscali per reagire alla pianificazione fiscale aggressiva, risulta ancora necessario rafforzare alcuni aspetti specifici del quadro fiscale esistente inerenti alla trasparenza.

¹ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

² Direttiva (UE) 2014/107 del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.2.2014, pag. 1).

³ Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1)

⁴ Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8).

⁵ Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1).

⁶ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

- (2) Per gli Stati membri risulta sempre più difficile proteggere le basi imponibili nazionali dall'erosione poiché le strutture di pianificazione fiscale hanno subito un'evoluzione diventando particolarmente sofisticate e spesso traggono vantaggio dall'accresciuta mobilità di capitali e di persone nel mercato interno. Tali strutture consistono generalmente in meccanismi che si sviluppano tra varie giurisdizioni e trasferiscono gli utili imponibili verso regimi tributari favorevoli o hanno come effetto quello di ridurre le imposte esigibili nei confronti dei contribuenti. Questo determina spesso riduzioni considerevoli del gettito fiscale degli Stati membri e impedisce loro di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. È per questo fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi. Tali informazioni permetterebbero a dette autorità di reagire prontamente alle pratiche fiscali dannose e di colmare le lacune mediante disposizioni legislative o lo svolgimento di adeguate valutazioni di rischio e audit fiscali. L'assenza di reazione delle autorità fiscali a un regime oggetto di notifica non dovrebbe tuttavia implicare l'accettazione del medesimo.
- (3) Considerando che la maggior parte dei meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva spaziano tra più giurisdizioni, la comunicazione di informazioni riguardo a questi meccanismi apporterebbe ulteriori risultati positivi laddove tali informazioni siano anche scambiate tra gli Stati membri. In particolare, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali è fondamentale per fornire a tali autorità le informazioni di cui hanno bisogno per agire dove notano pratiche fiscali aggressive.

- (4) Poiché è stato riconosciuto che un quadro trasparente per lo sviluppo delle attività economiche può contribuire a contrastare l'elusione e l'evasione fiscali nel mercato interno, la Commissione è stata chiamata a intraprendere nuove iniziative sulla comunicazione obbligatoria di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva in conformità all'azione 12 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In questo contesto il Parlamento europeo ha sollecitato misure più rigide contro gli intermediari che offrono assistenza in meccanismi che possono portare all'elusione e all'evasione fiscali. È inoltre importante osservare che, nella Dichiarazione del G7 di Bari sulla lotta ai reati fiscali e altri flussi finanziari illeciti del 13 maggio 2017, è stato chiesto all'OCSE di iniziare a discutere dei possibili modi per far fronte ai meccanismi elaborati per eludere l'obbligo di notifica nell'ambito del CRS o volti a fornire ai titolari effettivi la protezione di strutture non trasparenti, tenendo anche conto dei modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni ispirati all'approccio adottato per i meccanismi di elusione delineato nell'ambito della relazione sull'azione 12 del BEPS.
- (5) È necessario ricordare come taluni intermediari finanziari e altri fornitori di consulenza finanziaria sembrano aver aiutato i loro clienti a nascondere denaro offshore. Inoltre, nonostante il CRS introdotto dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio¹ rappresenti un significativo passo avanti nell'istituzione di un quadro finanziario trasparente all'interno dell'Unione, quantomeno in termini di informazioni sui conti finanziari, esso può essere ancora migliorato.

¹ Direttiva (UE) 2014/107 del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GU L 359 del 16.2.2014, pag. 1).

- (6) La comunicazione di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di dimensione transfrontaliera può contribuire in modo efficace agli sforzi per la creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno. In tale prospettiva, l'istituzione dell'obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali in merito ad alcuni meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili a fini di pianificazione fiscale aggressiva costituirebbe un passo nella giusta direzione. Al fine di sviluppare una strategia più completa sarebbe importante che, come secondo passo dopo la comunicazione di informazioni, le autorità fiscali condividano tali informazioni con le loro omologhe in altri Stati membri. Tali meccanismi dovrebbero anche rafforzare l'efficacia del CRS. Inoltre, sarebbe cruciale garantire alla Commissione l'accesso a una quantità sufficiente di informazioni così da poter monitorare l'adeguato funzionamento della presente direttiva. Tale accesso alle informazioni da parte della Commissione non esonera uno Stato membro dai propri obblighi di notifica di aiuti di Stato alla Commissione.
- (7) È riconosciuto che la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva avrebbe una migliore possibilità di raggiungere l'effetto deterrente previsto se le informazioni pertinenti raggiungessero le autorità fiscali in una fase precoce, ossia prima che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni siano effettivamente attuati. Per agevolare le amministrazioni degli Stati membri, il successivo scambio automatico di informazioni su tali meccanismi potrebbe avvenire ogni trimestre.
- (8) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare lacune nel quadro normativo proposto, l'obbligo di comunicazione di informazioni dovrebbe essere imposto a tutti gli attori che sono di solito coinvolti nell'elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione dell'attuazione di un'operazione transfrontaliera soggetta all'obbligo di notifica o di una serie di queste, nonché a coloro che forniscono assistenza o consulenza. Non si dovrebbe neanche ignorare che in alcuni casi l'obbligo di comunicazione di informazioni non è applicabile a un intermediario a causa del segreto professionale dell'avvocato o laddove non esistano intermediari perché, ad esempio, il contribuente elabora e attua un sistema internamente. In tali circostanze sarebbe dunque fondamentale che le autorità fiscali non perdano l'opportunità di ricevere informazioni relative a meccanismi di natura fiscale che sono potenzialmente legati a una pianificazione fiscale aggressiva. In questi casi sarebbe dunque necessario trasferire l'obbligo di comunicazione di informazioni al contribuente che trae beneficio dal meccanismo.

- (9) I meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva si sono evoluti negli anni diventando sempre più complessi e sono costantemente soggetti a modifiche e adattamenti per reagire alle contromisure difensive adottate dalle autorità fiscali. Tenendo conto di questo elemento, sarebbe più efficace cercare di individuare i meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva attraverso la compilazione di un elenco delle peculiarità e degli elementi delle operazioni che presentano una forte indicazione di elusione e abuso fiscale, piuttosto che definire il concetto di pianificazione fiscale aggressiva. Tali indicazioni sono definite "elementi distintivi".
- (10) Dato che tale legislazione dovrebbe essere principalmente finalizzata a garantire il corretto funzionamento del mercato interno, sarebbe fondamentale non regolamentare a livello dell'Unione più di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi previsti. Per questo motivo sarebbe necessario limitare tutte le norme comuni sulla comunicazione di informazioni alle situazioni transfrontaliere, ossia alle situazioni che coinvolgono più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo. In tali circostanze, dato l'impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno, è possibile giustificare la necessità di applicare una serie di norme comuni, piuttosto che lasciare che la questione sia disciplinata a livello nazionale. Uno Stato membro potrebbe adottare ulteriori misure nazionali di natura analoga in materia di notifica, ma ogni informazione raccolta oltre a quelle che sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi della direttiva non dovrebbe essere comunicata automaticamente alle autorità competenti degli altri Stati membri. Tali informazioni potrebbero essere scambiate su richiesta o spontaneamente secondo le norme applicabili.
- (11) Considerando che i meccanismi oggetto della comunicazione di informazioni dovrebbero avere una dimensione transfrontaliera, sarebbe importante condividere le informazioni pertinenti con le autorità fiscali di altri Stati membri al fine di garantire la massima efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Il dispositivo per lo scambio di informazioni nel contesto dei ruling preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe essere utilizzato anche per consentire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate in merito ai meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva tra le autorità fiscali dell'Unione.

- (12) Per agevolare lo scambio automatico di informazioni e migliorare l'uso efficiente delle risorse, gli scambi dovrebbero essere effettuati attraverso la rete comune di comunicazione (CCN) messa a punto dall'Unione. In tale contesto le informazioni sarebbero registrate in un registro centrale sicuro sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere una serie di modalità pratiche, tra cui misure per standardizzare la comunicazione di tutte le informazioni richieste attraverso la creazione di un formulario tipo. Si dovrebbe anche specificare il regime linguistico per il previsto scambio di informazioni e aggiornare di conseguenza la CCN.
- (13) Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali sia per gli intermediari e di garantire l'efficacia della presente direttiva nello scoraggiare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica all'interno dell'Unione dovrebbe essere coerente con gli sviluppi internazionali. Dovrebbe essere introdotto un elemento distintivo specifico per far fronte ai meccanismi elaborati per eludere gli obblighi in materia di notifica che comporti scambi automatici di informazioni. Ai fini di tale elemento distintivo, gli accordi sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari nell'ambito dello standard comune di comunicazione (CRS) dell'OCSE dovrebbero essere equiparati agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, e all'allegato I della direttiva 2014/107/UE del Consiglio. Nel dare attuazione alle parti della presente direttiva che disciplinano i meccanismi di elusione del CRS e i meccanismi che coinvolgono persone giuridiche o istituti giuridici o ogni altra struttura analoga, gli Stati membri potrebbero avvalersi dei lavori dell'OCSE e, più specificamente, dei suoi modelli di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni per far fronte ai meccanismi di elusione del CRS e alle strutture offshore opache, e dei relativi commenti, come fonte illustrativa o interpretativa, al fine di assicurare un'applicazione coerente in tutti gli Stati membri, nella misura in cui tali testi sono allineati alle disposizioni del diritto dell'UE.

(13 bis) Se da un lato l'imposizione diretta resta di competenza degli Stati membri, dall'altro è opportuno fare riferimento a un'imposta sul reddito delle società il cui tasso è pari o prossimo a zero al solo scopo di definire chiaramente l'ambito di applicazione dell'elemento distintivo riguardante i meccanismi che implicano operazioni transfrontaliere, che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di notifica ai sensi della direttiva 2011/16/UE da parte degli intermediari o, se del caso, dei contribuenti e in merito ai quali le autorità competenti dovrebbero scambiarsi automaticamente informazioni. Inoltre, è opportuno ricordare che i meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale aggressiva, il cui scopo principale o uno degli scopi principali è quello di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto fiscale applicabile, sono soggetti alla norma generale antiabuso prevista dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

- (14) Al fine di migliorare le prospettive di efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni contro la violazione delle norme nazionali che attuano la presente direttiva e garantire che tali sanzioni siano effettivamente applicate nella pratica, che siano proporzionate e che abbiano un effetto dissuasivo.
- (15) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva e in particolare per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un formulario tipo con un numero limitato di elementi, incluso il regime linguistico. Per lo stesso motivo dovrebbero inoltre essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo all'adozione delle modalità pratiche necessarie per l'aggiornamento del registro centrale sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (16) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Qualunque trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² e al regolamento (CE) n. 45/2001.
- (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (18) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, che è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno scoraggiando il ricorso a meccanismi transfrontalieri di pianificazione finanziaria aggressiva, non può essere conseguito in misura sufficiente tramite l'azione individuale e non coordinata degli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione in quanto si tratta di sistemi sviluppati per trarre potenzialmente vantaggio dalle inefficienze del mercato derivanti dall'interazione di norme fiscali nazionali diverse, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, soprattutto considerando che è circoscritta ai meccanismi di natura transfrontaliera che interessano più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

² Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 9 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;"

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b) del presente punto."

b) sono aggiunti i seguenti punti:

"18. "meccanismo transfrontaliero": un meccanismo riguardante più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

- a) non tutti i partecipanti al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;
- b) uno o più dei partecipanti al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione;
- c) uno o più dei partecipanti al meccanismo svolgono la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della suddetta stabile organizzazione;
- d) uno o più dei partecipanti al meccanismo svolge un'attività in un'altra giurisdizione senza essere residente a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione;
- e) tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

Ai fini dell'articolo 3, punti da 18 a 26, dell'articolo 8 bis bis bis e dell'allegato IV, un meccanismo include anche una serie di meccanismi. Un meccanismo può comprendere più di una fase o parte;

19. "meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica": qualunque meccanismo transfrontaliero che contenga almeno uno degli elementi distintivi di cui all'allegato IV;

20. "elemento distintivo": una caratteristica o peculiarità di un meccanismo transfrontaliero che presenti un'indicazione di potenziale rischio di elusione fiscale, come elencato nell'allegato IV;

21. "intermediario": qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

Indica altresì qualunque persona che, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, del fatto che si è impegnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Qualunque persona ha il diritto di fornire elementi a prova del fatto che non fosse a conoscenza, e non si potesse ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del proprio coinvolgimento in un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. A tal fine, una persona può fare riferimento a tutti i fatti e a tutte le circostanze pertinenti, come pure alle informazioni disponibili e alle sue pertinenti competenze e comprensione.

Per potersi qualificare come intermediario, è necessario che la persona soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è residente a fini fiscali in uno Stato membro;
 - b) dispone di una stabile organizzazione in uno Stato membro attraverso la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;
 - c) è costituita in uno Stato membro o è disciplinata dal diritto di uno Stato membro;
 - d) è registrata presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza in uno Stato membro;
22. "contribuente pertinente": qualunque persona a disposizione della quale viene messo a fini di attuazione un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che è pronta ad attuare un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che ha attuato la prima fase di un tale meccanismo;

23. ai fini dell'articolo 8 bis bis bis, per "impresa associata" si intende una persona che è legata a un'altra persona in almeno uno dei seguenti modi:
- a) una persona partecipa alla gestione di un'altra persona essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra persona;
 - b) una persona partecipa al controllo di un'altra persona attraverso una partecipazione che supera il 25% dei diritti di voto;
 - c) una persona partecipa al capitale di un'altra persona mediante un diritto di proprietà che, direttamente o indirettamente, supera il 25% del capitale;
 - d) una persona ha diritto al 25% o più degli utili di un'altra persona.

Nel caso in cui più di una persona partecipi, come indicato in precedenza, alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili della stessa persona, tutte le persone coinvolte sono considerate imprese associate.

Nel caso in cui le stesse persone partecipino, come indicato in precedenza, alla gestione, al controllo, al capitale o agli utili di più di una persona, tutte le persone coinvolte sono considerate imprese associate.

Ai fini del presente punto, una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrici di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona.

Nelle partecipazioni indirette, il rispetto dei requisiti di cui alla lettera c) è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50% dei diritti di voto è considerata detentrici del 100%.

Una persona fisica, il coniuge e gli ascendenti o discendenti sono considerati una singola persona;

24. [...]
25. "meccanismo commerciabile": un meccanismo transfrontaliero che è elaborato, commercializzato, approntato per l'attuazione o messo a disposizione a fini di attuazione e che non necessita di personalizzazioni sostanziali;
26. "meccanismo su misura": un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile.

2) nel capo II, sezione II, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 8 bis bis bis

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno controllo entro trenta giorni a decorrere da:
 - a) il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione a fini di attuazione, o
 - b) il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è pronto per l'attuazione, o
 - c) il giorno in cui è stata compiuta la prima fase nell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, a seconda della situazione che si verifica per prima.

Fatto salvo il primo comma, gli intermediari di cui all'articolo 3, punto 21, secondo comma, sono inoltre tenuti a comunicare informazioni entro trenta giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza.

- 1 bis. In caso di meccanismi commerciabili, gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari la presentazione, ogni tre mesi, di una relazione periodica che fornisca un aggiornamento contenente nuove informazioni soggette all'obbligo di notifica ai sensi del paragrafo 6, lettere a), d), g) e h), che sono diventate disponibili dalla presentazione dell'ultima relazione.

1 ter. Quando l'intermediario è tenuto a comunicare informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica alle autorità competenti di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto nello Stato membro che appare per primo nell'elenco che segue:

- a) lo Stato membro in cui l'intermediario è residente a fini fiscali;
- b) lo Stato membro in cui l'intermediario dispone di una stabile organizzazione, tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;
- c) lo Stato membro in cui l'intermediario è costituito o dal cui diritto è disciplinato;
- d) lo Stato membro in cui l'intermediario è registrato presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza.

1 quater. Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla ai sensi del paragrafo 1 ter, l'intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale dell'avvocato sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di comunicazione ai sensi del paragrafo 2 bis a un eventuale altro intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente.

Gli intermediari possono essere autorizzati all'esenzione, ai sensi del primo comma, soltanto nella misura in cui operano nei limiti delle pertinenti norme nazionali che definiscono le loro professioni.

- 2 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove non vi sia un intermediario o l'intermediario notificati al contribuente pertinente o a un altro intermediario l'applicazione di un'esenzione ai sensi del paragrafo 2, l'obbligo di comunicare informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti all'altro intermediario notificato o, in sua assenza, al contribuente pertinente.
- 2 ter. Il contribuente pertinente a cui spetta l'obbligo di notifica comunica informazioni entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione di tale contribuente pertinente a fini di attuazione, è pronto per l'attuazione da parte del contribuente pertinente, o è stata compiuta la prima fase nella sua attuazione in relazione al contribuente pertinente, a seconda della situazione che si verifica per prima.

Quando il contribuente pertinente ha l'obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica alle autorità competenti di più di uno Stato membro, tali informazioni sono comunicate soltanto alle autorità competenti dello Stato membro che appare per primo nell'elenco che segue:

- i) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente è residente a fini fiscali;
- ii) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente dispone di una stabile organizzazione che beneficia del meccanismo;
- iii) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente percepisce un reddito o genera utili, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in nessuno Stato membro;
- iv) lo Stato membro in cui il contribuente pertinente svolge un'attività, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in nessuno Stato membro.

2 quater. Quando vi è un obbligo di comunicazione multipla ai sensi del paragrafo 2 ter, il contribuente pertinente è esonerato dalla comunicazione di informazioni se può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro.

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove vi sia più di un intermediario, l'obbligo di comunicare informazioni sul meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica spetti a tutti gli intermediari coinvolti nello stesso meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

Un intermediario è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni di cui al paragrafo 6 sono già state comunicate da un altro intermediario.

3 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre che, laddove l'obbligo di comunicazione spetti al contribuente pertinente e laddove vi sia più di un contribuente pertinente, il contribuente pertinente che comunica le informazioni ai sensi del paragrafo 2 bis sia quello che appare per primo nell'elenco che segue:

- i) il contribuente pertinente che ha convenuto il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica con l'intermediario;
- ii) il contribuente pertinente che gestisce l'attuazione del meccanismo.

Un contribuente pertinente è esonerato dalla comunicazione di informazioni solo nella misura in cui può provare, conformemente al diritto nazionale, che le stesse informazioni di cui al paragrafo 6 sono già state comunicate da un altro contribuente pertinente.

- 3 ter. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per imporre che ciascun contribuente pertinente comunichi all'amministrazione fiscale informazioni sul suo uso del meccanismo in ciascuno degli anni in cui ne fa uso.
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari e ai contribuenti pertinenti la comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica la cui prima fase è stata attuata tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione della presente direttiva. Gli intermediari e i contribuenti pertinenti, ove opportuno, comunicano informazioni su tali meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica entro il 31 agosto 2020.
5. L'autorità competente di uno Stato membro cui l'informazione è stata comunicata a norma dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo è tenuta a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, attraverso lo scambio automatico, alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 21.

6. Le informazioni che devono essere comunicate da uno Stato membro a norma del paragrafo 5 includono i seguenti elementi, se del caso:
- a) l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti pertinenti, compresi il nome, la data e il luogo di nascita (in caso di persona fisica), la residenza a fini fiscali, il codice di identificazione fiscale (CIF) e, ove opportuno, le persone che costituiscono imprese associate del contribuente pertinente;
 - b) i dettagli di tutti gli elementi distintivi di cui all'allegato IV che rendono necessario notificare il meccanismo transfrontaliero;
 - c) un riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, incluso il riferimento al nome con il quale è comunemente noto, se del caso, e una descrizione in termini astratti delle pertinenti attività economiche o dei meccanismi, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;
 - d) la data in cui è stata attuata o sarà attuata la prima fase dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
 - e) i dettagli delle disposizioni nazionali che costituiscono la base del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
 - f) il valore del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
 - g) l'identificazione dello Stato membro del contribuente pertinente o dei contribuenti pertinenti e degli eventuali altri Stati membri che sono suscettibili di essere interessati dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
 - h) l'identificazione di qualunque altra persona nello Stato membro, se del caso, che potrebbe essere interessata dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, indicando a quali Stati membri è legata tale persona.

- 6 bis. L'assenza di reazione di un'amministrazione fiscale a un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica non implica l'accettazione della validità o del trattamento fiscale di tale meccanismo.
7. Per facilitare lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione adotta le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.
8. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a), c) e h).
9. Lo scambio automatico di informazioni ha luogo entro un mese a partire della fine del trimestre nel quale le informazioni sono state comunicate. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 ottobre 2020.";

3) all'articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione adotta formulari tipo, incluso il regime linguistico, in conformità della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, nei casi seguenti:

- a) per lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 bis anteriormente al 1° gennaio 2017;
- b) per lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 8 bis bis bis anteriormente al 30 giugno 2019.

Tali formulari tipo si limitano agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, e all'articolo 8 bis bis bis, paragrafo 6, e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi rispettivamente dell'articolo 8 bis e 8 bis bis bis.

Il regime linguistico di cui al primo comma non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui agli articoli 8 bis e 8 bis bis bis in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale regime linguistico può tuttavia prevedere che gli elementi fondamentali di tali informazioni siano inviati anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.";

4) all'articolo 21, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione istituisce, e dota di supporto tecnico e logistico, un registro centrale sicuro per gli Stati membri relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 bis bis bis, paragrafi 5, 6 e 7, sono registrate ai fini dello scambio automatico di cui a tali paragrafi.

Le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso alle informazioni registrate nel detto registro. Anche la Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel detto registro, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 8, e all'articolo 8 bis bis bis, paragrafo 8. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Fintantoché il registro centrale sicuro non sarà operativo, lo scambio automatico di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8 bis bis bis, paragrafi 5, 6 e 7, è effettuato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e alle modalità pratiche applicabili.";

5) all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis, 8 bis bis e 8 bis bis bis e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.";

6) l'articolo 25 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 25 bis

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e riguardanti gli articoli 8 bis bis e 8 bis bis bis e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.";

7) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Relazioni

1. Ogni cinque anni successivamente al 1° gennaio 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
 2. Ogni due anni successivamente al 1° luglio 2020 gli Stati membri e la Commissione valutano la pertinenza dell'allegato IV e la Commissione presenta una relazione al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.";
- 8) è aggiunto l'allegato IV, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

"ALLEGATO IV
ELEMENTI DISTINTIVI

Gli elementi distintivi generici della categoria A e quelli specifici della categoria B e della categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i) [...], e lettere c) e d) possono essere presi in considerazione soltanto laddove soddisfino il "criterio del vantaggio principale".

Criterio del vantaggio principale

Il criterio sarà soddisfatto se è possibile stabilire che il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale.

Nel contesto dell'elemento distintivo della categoria C, paragrafo 1, la presenza delle condizioni di cui alla categoria C, paragrafo 1, lettera b), punto i) [...], e lettere c) o d) non può di per sé costituire un motivo per concludere che un meccanismo soddisfi il criterio del vantaggio principale.

A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale

1. Un meccanismo in cui il contribuente pertinente o un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che può comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorità fiscali delle modalità con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.
2. Un meccanismo in cui l'intermediario è autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse, una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione è fissata in riferimento:
 - a) all'entità del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo; oppure
 - b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Questo includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non è stato in parte o del tutto conseguito.
3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed è a disposizione di più contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.

B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale

1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una società in perdita, interromperne l'attività principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.
2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.
3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un "carosello" di fondi ("round-tripping"), in particolare tramite il coinvolgimento di entità interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.

- C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere
1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o più imprese associate, dove si verifica almeno una della seguenti condizioni:
 - a) il destinatario non è residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione fiscale;
 - b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:
 - i) non impone alcuna imposta sul reddito delle società o impone un'imposta sul reddito delle società **il cui tasso è pari o prossimo a** zero [...]; oppure
 - ii) [...]
 - iii) è inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici come non cooperative;
 - c) il pagamento beneficia di un'esenzione [...] totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali;
 - d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario è residente a fini fiscali.
 2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in più di una giurisdizione.

3. È chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in più di una giurisdizione.
 4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi è una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.
- D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva
1. Un meccanismo che può avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono come minimo gli elementi seguenti:
 - a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che non è un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un conto finanziario;
 - a bis) il trasferimento di conti o attività finanziari a giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;
 - b) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
 - c) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attività a un'istituzione finanziaria o a un conto o attività finanziari che non sono soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;

- d) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o più titolari di conti o persone che esercitano il controllo nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
 - e) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o gli istituti giuridici.
2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, istituti giuridici o strutture:
- a) che non svolgono un'attività economica sostanziale supportata da personale, materiale, attività e locali adeguati; e
 - b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o più dei titolari effettivi delle attività detenute da tali persone, istituti giuridici o strutture; e
 - c) in cui i titolari effettivi di tali persone, istituti giuridici o strutture, quali definiti dalla direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, sono resi non identificabili.

- E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento
1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme "porto sicuro" unilaterali.
 2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si parla di beni immateriali di difficile valutazione (hard-to-value intangibles o HTVI) in situazioni in cui per i beni immateriali o per i diritti su beni immateriali, al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
 - i) non esistono affidabili transazioni comparabili, e
 - ii) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.
 3. Un meccanismo che implica un [...] trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, se **la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, è inferiore al 50% della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.**

PROGETTO DI DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DA ISCRIVERE A VERBALE

Al fine di garantire un'adeguata parità di condizioni per quanto riguarda l'efficace scambio di informazioni e la piena trasparenza sui meccanismi di elusione dello standard comune di comunicazione (CRS), il Consiglio esprime il suo fermo sostegno politico a un'azione a livello internazionale a favore dell'applicazione generale delle norme sulla comunicazione obbligatoria per far fronte ai meccanismi di elusione del CRS e alle strutture opache.
